Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 56 del 8 marzo 2014 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 8 marzo 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 18

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 dicembre 2013.

Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

DECRETO 15 gennaio 2014.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Operatività della riserva a favore delle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature.

DECRETO 7 febbraio 2014.

Fissazione del termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 del decreto 27 dicembre 2013, in materia di rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 dicembre 2013.

Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, e, in particolare, il comma 3, che prevede, tra l'altro, che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale è stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

Viste la decisione C(2010)4505 def. del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo, di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 2010, n. 179;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 recante «Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2009, n. 99;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, ai sensi del quale è istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una specifica sezione riservata alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

Visto l'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con il quale sono state approvate le «Condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e in allegato al quale sono altresì riportati i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni alle garanzie del Fondo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157, recante le modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha disposto il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni finalizzate a:

aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei

criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» e riconoscimento della misura massima di copertura della garanzia diretta fino all'80 per cento anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009;

semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;

introduzione di misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;

limitazione del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo;

previsione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

Visto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 1, comma 5-*bis* del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, che dispone che, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi del Fondo sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013 e che con il predetto decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità di attuazione della predetta disposizione, con la previsione, in particolare, di un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle medesime risorse;

Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Decreto-legge»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

d) «Gestore»: il soggetto, selezionato con gara pubblica, cui è affidata la gestione del Fondo;

e) «Comitato di amministrazione del Fondo»: il distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;

f) «Disposizioni operative del Fondo»: le «condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di amministrazione del Fondo e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
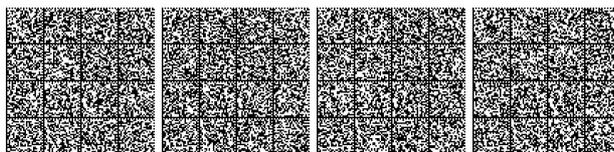
g) «Soggetti beneficiari»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché i loro consorzi, come definiti nelle vigenti Disposizioni operative del Fondo;

h) «Imprese sociali»: le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 giugno 2012 e nelle Disposizioni operative del Fondo.

Art. 2.

Aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese e della misura minima dell'accantonamento

1. I criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ivi inclusi quelli relativi alle imprese sociali, aggiornati ed adeguati in relazione ai mutamenti del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio, sono riportati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. È conseguentemente abrogato l'allegato n. 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012 citato nelle premesse.

2. All'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, il periodo: «A fronte dell'ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non può essere inferiore al 6 percento dell'importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria.» è sostituito dal seguente: «A fronte dell'ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non può essere inferiore all'8 percento dell'importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria.».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e la misura minima dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio possono essere adeguati in relazione alle evoluzioni del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio.

Art. 3.

Innalzamento delle percentuali di copertura del Fondo

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, punto 2., del decreto-legge, al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) soggetti beneficiari ubicati in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c-*ter*) soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, garantiti a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009.»;

b) all'articolo 3, comma 4, le parole «l'anticipazione di crediti verso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 4,» sono soppresse. Al medesimo comma, è altresì soppressa, dopo le parole «medesimi articoli», la parola «4,»;

c) all'articolo 4, commi 1 e 3 e all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole «70 percento» sono sostituite dalle parole «80 percento».

Art. 4.

Ammissibilità delle operazioni finanziarie alla garanzia del Fondo

1. La garanzia del Fondo può essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione. Le richieste di garanzia riferite a operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della stessa richiesta di garanzia sono improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del Fondo, salvo che le operazioni stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia del Fondo.

Art. 5.

Semplificazione delle procedure e modalità di presentazione delle richieste

1. Al fine di semplificare ulteriormente le procedure e le modalità di presentazione e di gestione delle richieste di garanzia, il Gestore del Fondo, previa informativa al Comitato di amministrazione del Fondo e nell'ambito

delle attività di manutenzione e adeguamento dell'attuale sistema informativo del Fondo, implementa il medesimo sistema con nuove funzionalità che consentano, in particolare:

a) la dematerializzazione dei documenti necessari per la presentazione e gestione delle richieste di escussione della garanzia;

b) un più ampio accesso al medesimo sistema informativo da parte dei soggetti richiedenti per consentire loro di monitorare, in tempo reale, lo stato delle proprie richieste.

2. Gli interventi di adeguamento del sistema informativo del Fondo di cui al comma 1 sono realizzati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Trasparenza

1. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, i vantaggi in favore dei soggetti beneficiari generati dall'intervento del Fondo, sulla base di quanto previsto nel presente articolo.

2. Nel caso di garanzia diretta, il soggetto finanziatore indica nel modulo di richiesta le condizioni applicate all'impresa in relazione all'operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia, esplicitando il differente trattamento nelle due differenti ipotesi di «ammissione» e di «non ammissione» dell'operazione all'intervento del Fondo, in termini di importo del finanziamento concesso, di tasso di interesse applicato, con separata indicazione della componente di spread e del parametro rispetto al quale esso è applicato, e di importo delle altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all'impresa.

3. Nel caso di controgaranzia, il confidi, ovvero altro fondo di garanzia, indica nel modulo di richiesta la misura omnicomprensiva e il corrispondente importo della commissione di garanzia richiesta all'impresa, esplicitando il differente trattamento nelle due differenti ipotesi di «ammissione» e di «non ammissione» dell'operazione finanziaria all'intervento del Fondo.

4. Le richieste di garanzia prive delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del Fondo.

5. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo, il Gestore comunica ai soggetti beneficiari, unitamente al positivo esito della richiesta di garanzia, anche le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7.

Estensione dell'intervento del Fondo in favore dei professionisti

1. Possono accedere agli interventi del Fondo anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

2. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, le richieste di garanzia riferite ai soggetti di cui al comma 1 sono valutate sulla base degli specifici criteri riportati al paragrafo «G» dell'allegato al presente decreto.

3. Le operazioni finanziarie riferite ai soggetti di cui al comma 1 sono ammesse alla garanzia del Fondo entro il limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo, in termini di accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio, non superiore al 5 percento.

Art. 8.

Norme finali

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate alle richieste di garanzia presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 2, 6 e 7, che, in ragione delle necessarie modifiche da apportare al sistema informativo del Fondo, sono applicate a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero.

2. Per quanto non disposto dal presente decreto si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012 e dalle Disposizioni operative del Fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 653
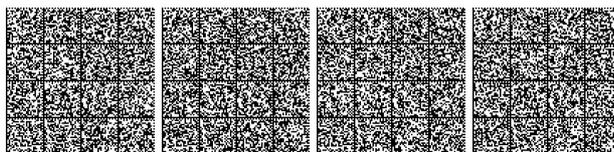
ALLEGATO
(articolo 2, comma 1)

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

PREMESSA

I modelli di valutazione adottati sono distinti per procedura, per settore economico di appartenenza e in funzione del regime di contabilità (ordinaria e semplificata) a cui è soggetta l'impresa.

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati dall'impresa alla data di presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo.

CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE A PROCEDURE DI VALUTAZIONE SEMPLIFICATE

Ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo attraverso la procedura "Semplificata" di cui ai paragrafi C, I.3 e L.3, la procedura "Importo ridotto" di cui ai paragrafi D, I.4 e L.4, la procedura per i Confidi autorizzati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani di cui al paragrafo J e la procedura per l'ammissione all'intervento del Fondo senza valutazione dei dati contabili del soggetto beneficiario finale di cui al paragrafo H, i soggetti finanziatori devono attestare che, alla data di presentazione della richiesta, i soggetti beneficiari finali:

a) sulla base della documentazione comprovante la verifica presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, non registrino eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
b) sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso, non presentino crediti scaduti da più di 180 giorni né siano classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza.

Le operazioni a favore dei soggetti beneficiari finali che registrano eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori, oppure presentano crediti scaduti da più di 180 giorni o sono classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza, sono ammissibili esclusivamente ai sensi della procedura "Ordinaria" di cui ai paragrafi A, B, G, I.1, I.2, L.1 e L.2.
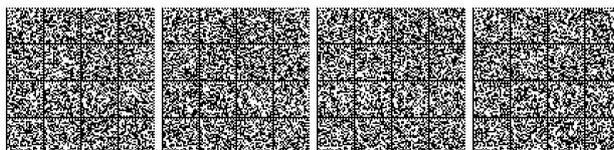
A. Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell'immobile), pesca e piscicoltura.

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci approvati dell'impresa evidenziando in particolare:

A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;

B) l'indipendenza finanziaria;

C) la copertura degli oneri finanziari;

D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE) / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 100%
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	≥ 10%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE DEL SETTORE EDILE E CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≥ 8%

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 100%	3
50% < "A" < 100%	2
0 < "A" ≤ 50%	1
"A" ≤ 0	0
"B" ≥ 10%	3
6% < "B" < 10%	2
0 < "B" ≤ 6%	1
"B" ≤ 0	0
"C" ≥ 2	3
2 > "C" ≥ 1,5	2
1,5 > "C" ≥ 1	1

“C” < 1	0
“D” ≥ 8%	3
8% > “D” ≥ 5%	2
5% > “D” ≥ 3%	1
“D” < 3%	0

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A	Livello A	FASCIA “1”
Livello B	Livello A	proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell’impresa; b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente ove necessaria; c) dell’andamento dei seguenti indicatori: • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d’esercizio • utile d’esercizio/mezzi propri • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d’esercizio/fatturato

<table>
<tr>
<td>Livello A
Livello B
Livello C
Livello C
Livello A</td>
<td>Livello B
Livello B
Livello B
Livello A
Livello C</td>
<td>FASCIA “2”

proposta positiva al Comitato previa valutazione:

a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente Tasso di riferimento sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal Fondo) e cash flow dell’impresa
b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente;
c) dell’andamento dei seguenti indicatori:

• andamento del fatturato
• oneri finanziari lordi/fatturato
• risultato d’esercizio
• utile d’esercizio/mezzi propri
• passivo circolante/fatturato
• passivo circolante/totale passivo
• mezzi propri/totale passivo
• MOL/fatturato
• Utile d’esercizio/fatturato

d) dell’eventuale progetto di investimento;
e) delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa;
f) del portafoglio ordini;
g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;
h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;
i) di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa</td>
</tr>
<tr>
<td>Livello B
Livello C</td>
<td>Livello C
Livello C</td>
<td rowspan="2">FASCIA “3”

(proposta negativa al Comitato)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Qualsiasi livello se l’indice
“Mezzi Propri / Totale del Passivo”
< 5%
nei due ultimi bilanci approvati</td>
</tr>
</table>

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;

- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

B. Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei settori: commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell'immobile)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci approvati evidenziando rispettivamente:

A) l'indice di liquidità (current ratio);

B) l'indipendenza finanziaria;

C) la copertura degli oneri finanziari;

D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	≥ 80%
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	≥ 7%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≥ 8%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” ≥ 80%	3
50% < “A” < 80%	2
0 < “A” ≤ 50%	1
“A” ≤ 0	0
“B” ≥ 7%	3
5% < “B” < 7%	2
0 < “B” ≤ 5%	1
“B” ≤ 0	0
“C” ≥ 2	3
2 > “C” ≥ 1,5	2
1,5 > “C” ≥ 1	1
“C” < 1	0
“D” ≥ 8%	3
8% > “D” ≥ 5%	2
5% > “D” ≥ 3%	1
“D” < 3%	0

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	**ANNO 2**	**VALUTAZIONE**
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell’impresa; b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente ove necessaria; c) dell’andamento dei seguenti indicatori: • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d’esercizio • utile d’esercizio/mezzi propri • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d’esercizio/fatturato
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA “2” proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell’impresa b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente c) dell’andamento dei seguenti indicatori: • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d’esercizio • utile d’esercizio/mezzi propri • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d’esercizio/fatturato d) dell’eventuale progetto di investimento; e) delle prospettive di mercato e di crescita

		dell'impresa; f) del portafoglio ordini; g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; i) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al *Comitato*)
Qualsiasi livello se l'indice "Mezzi Propri / Totale del Passivo" < 5% nei due ultimi bilanci approvati		

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;

- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell’operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell’iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell’operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell’iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

C. Procedura “Semplificata” - Ammissione all’intervento del Fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche.

Nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

a) l’impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle lettere A, B e G;
b) l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il 40% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 30% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi.;
c) l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
d) l’impresa non presenti nell’ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% del fatturato;
e) l’impresa presenti nell’ultimo bilancio approvato un valore dell’indice “Mezzi propri / Totale del passivo” non inferiore al 5%.

Solo ed esclusivamente in tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Comitato* all’intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti disposizioni operative.

D. Procedura “Importo ridotto” - Ammissione all’intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia

Nel caso di operazioni di importo base non superiore a 20.000 euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l’impresa presenti un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio approvato (o nell’ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato. L’importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000 euro, secondo i seguenti elementi:

a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000 euro);

b) numero addetti dell'impresa – Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di 20.000 euro);

c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 30.000 euro);

d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000 euro;

e) crescita del fatturato almeno del 3% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 5% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);

f) immobile aziendale:
   - di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
   - acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base)
   - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del paragrafo E.1.10 della Parte III delle vigenti Disposizioni Operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti Disposizioni Operative.

E. Procedura “Importo ridotto” - Ammissione all’intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto concesse a nuove imprese e non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.

Ai fini dell’ammissione all’intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare il merito di credito delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) nel caso di finanziamenti di importo non superiore a 10.000,00 euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- il finanziamento sia concesso a fronte di Investimenti.

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta e in sostituzione del business plan compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7 , una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che il finanziamento ha un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi.

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all’intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell’impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti disposizioni operative.

Nel solo caso di Controgaranzia “sussidiaria”, sui finanziamenti ammessi all’intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 euro per *soggetto richiedente*.

I finanziamenti ammessi all’intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra possono impegnare il *Fondo* fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di euro.

F. Richiesta della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie già assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche (nei soli casi di Controgaranzia “sussidiaria”)

Nel caso di operazioni finanziarie assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche il cui valore cauzionale (calcolato secondo le percentuali di cui alla tabella sub 1) complessivo supera:

a) il 60% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 18 mesi e inferiore o uguale a 5 anni;
b) ovvero l'80% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 5 anni;

i *soggetti richiedenti* devono inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa garanzie reali, assicurative o garanzie prestate dalle banche oltre i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Nel caso di operazioni finanziarie con durata fino a 18 mesi assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche, i *soggetti richiedenti* devono sempre inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa dette garanzie.

Tabella 7 – percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo

I *soggetti richiedenti* possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

G. Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio, per gli studi professionali, per i professionisti iscritti agli ordini professionali e per quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013

La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) la copertura degli oneri finanziari*,
B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

(*) L'importo relativo agli oneri finanziari lordi deve risultare da documenti contabili dell'impresa.

INDICE	**VALORE "DI RIFERIMENTO"**
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≥ 8%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	**PUNTI**
"A" ≥ 2	3
2 > "A" ≥ 1,5	2
1,5 > "A" ≥ 1	1
"A" < 1	0
"B" ≥ 8%	3
8% > "B" ≥ 5%	2
5% > "B" ≥ 3%	1
"B" < 3%	0

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 6 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	**PUNTEGGIO IMPRESA**
A	"X" ≥ 5
B	"X" pari a 4 e 3
C	"X" < 3

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore - MCC* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i *soggetti richiedenti* devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	**ANNO 2**	**VALUTAZIONE**
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell’impresa; b) della situazione contabile a data recente ove necessaria; c) dell’andamento dei seguenti indicatori: • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d’esercizio • Mol/fatturato • Utile d’esercizio/fatturato
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA “2” proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell’impresa b) della situazione contabile a data recente c) dell’andamento dei seguenti indicatori: • andamento del fatturato • oneri finanziari/fatturato • risultato d’esercizio • MOL/fatturato • Utile d’esercizio/fatturato d) dell’eventuale progetto di investimento; e) delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa; f) del portafoglio ordini; g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;

		i) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" * (proposta negativa al *Comitato*)

** L'impresa rientra automaticamente in Fascia "3" se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi*

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore - MCC* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;

- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

H. Procedura per l'ammissione all'intervento del Fondo senza valutazione dei dati contabili del soggetto beneficiario finale.

L'intervento del Fondo è concesso, senza valutazione dei dati contabili di bilancio del soggetto beneficiario finale secondo i modelli di cui ai paragrafi precedenti, a favore di:

a) start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012 e incubatori certificati ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, a condizione che:
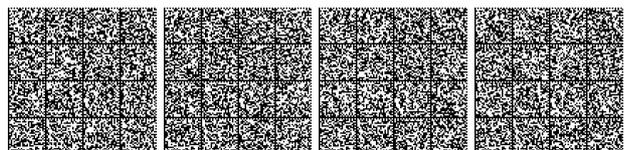
1. il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
2. il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell'Allegato 4 alle vigenti Disposizioni Operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del Decreto-Legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012;

b) imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che:

1. il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
2. l'importo dell'operazione finanziaria per la quale si richiede l'intervento del Fondo, sommato a quelli delle altre operazioni finanziarie già ammesse all'intervento del Fondo stesso, non sia superiore a euro 150.000,00.

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui sopra, le richieste di garanzia riferite a start-up innovative, incubatori certificati e imprese sociali sono valutate sulla base delle ordinarie procedure previste dai modelli di cui ai paragrafi precedenti.

I. Modelli di valutazione per le imprese di autotrasporto (cod. Ateco 2002: 60.24)

I.1 Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per imprese in contabilità ordinaria

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

A) l'indice di liquidità (current ratio);

B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;

C) la copertura degli oneri finanziari;

D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	≥ 80%
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	≤ 60%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	≥ 5%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:
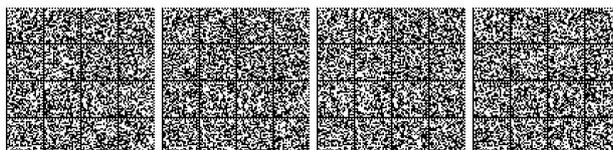
VALORE	PUNTI
“A” ≥ 80%	3
50% < “A” < 80%	2
0 < “A” ≤ 50%	1
“A” ≤ 0	0
“B” ≤ 60%	3
60% < “B” < 80%	2
80% ≤ “B” < 120%	1
“B” ≥ 120%	0
“C” ≥ 2	3
2 > “C” ≥ 1,5	2
1,5 > “C” ≥ 1	1
“C” < 1	0
“D” ≥ 5%	3
5% > “D” ≥ 3%	2
3% > “D” ≥ 1%	1
“D” < 1%	0

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A	Livello A	FASCIA “1”
Livello B	Livello A	

		proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell'impresa; b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente ove necessaria; c) dell'andamento dei seguenti indicatori: • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA "2" proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell'impresa b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente c) dell'andamento dei seguenti indicatori: • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato d) dell'eventuale progetto di investimento; e) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; f) del portafoglio ordini; g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di

<table>
<tr><td></td><td></td><td>investimento;
h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;
i) di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa</td></tr>
<tr><td>Livello B

Livello C</td><td>Livello C

Livello C</td><td rowspan="2">FASCIA “3”

(proposta negativa al Comitato)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Qualsiasi livello se l’indice

“Mezzi Propri / Totale del Passivo”

< 4%

nei due ultimi bilanci approvati</td></tr>
</table>

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento o dell’acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;

- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

I.2 Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) la copertura degli oneri finanziari;

B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

(*) L'importo relativo agli oneri finanziari lordi deve risultare da documenti contabili dell'impresa.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	≥ 5%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 2	3

2 > “A” ≥ 1,5	2
1,5 > “A” ≥ 1	1
“A” < 1	0
“B” ≥ 5%	3
5% > “B” ≥ 3%	2
3% > “B” ≥ 1%	1
“B” < 1%	0

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 6 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 5
B	“X” pari a 4 o 3
C	“X” < 3

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore - MCC* nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i *soggetti richiedenti* devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell’impresa rilevati al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell’impresa; b) della situazione contabile a data recente ove necessaria; c) dell’andamento dei seguenti indicatori:

		• andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d'esercizio • Mol/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA "2" proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell'impresa b) della situazione contabile a data recente c) dell'andamento dei seguenti indicatori: • andamento del fatturato • oneri finanziari/fatturato • risultato d'esercizio • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato d) dell'eventuale progetto di investimento; e) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; f) del portafoglio ordini; g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; i) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" * (proposta negativa al *Comitato*)

** L'impresa rientra automaticamente in Fascia "3" se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi.*

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore - MCC* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei “ristorni”, ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei “ristorni”, ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

I.3 Procedura "Semplificata" - Ammissione all'intervento del Fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche.

Nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

a) l'impresa rientri nella fascia 1 ovvero nella fascia 2, livelli AB, BB e CA, dei modelli di cui alle lettere I.1 e I.2;
b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non superi il 40% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato;
c) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
d) l'impresa non presenti nell'ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% del fatturato;
e) l'impresa presenti nell'ultimo bilancio approvato un valore dell'indice "Mezzi propri / Totale del passivo" non inferiore a 4%.

Solo ed esclusivamente in tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti Disposizioni Operative.

I.4 Procedura "Importo ridotto" - Ammissione all'intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia

Nel caso di operazioni di importo base non superiore a 20.000 euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato. L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000 euro, secondo i seguenti elementi:

a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000 euro);
b) numero addetti dell'impresa – Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo

pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di 20.000 euro);

c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+40% del valore dei beni con un limite di 30.000 euro);

d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000 euro;

e) crescita del fatturato almeno del 3% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 5% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);

f) immobile aziendale:

- di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
- acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base);
- con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base);

g) automezzo di proprietà dell'impresa ovvero in corso di acquisizione con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del paragrafo E.1.10 della Parte III delle vigenti Disposizioni Operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione di pagina dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti Disposizioni Operative.

J. Certificazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani

I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei *soggetti beneficiari finali* ai sensi di quanto previsto dal paragrafo E.1.10 della Parte III delle vigenti Disposizioni Operative possono presentare le richieste di ammissione relative a *soggetti beneficiari finali* rientranti esclusivamente nella "Fascia 1" e nella "Fascia 2" di valutazione, a condizione che:

a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;

b) l'impresa non presenti nell'ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% del fatturato;

c) l'impresa non presenti un MOL negativo nell'ultimo bilancio approvato.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i *soggetti richiedenti* devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla Controgaranzia, i modelli di valutazione previsti nel modulo di richiesta.

Nel caso di operazioni relative alle nuove imprese (quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*), non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dalle ultime due dichiarazioni fiscali, presentate dai *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dal paragrafo E.1.10 della Parte III delle vigenti Disposizioni Operative, tali imprese rientrano sempre nella "Fascia 2" di valutazione.

K. Modello di valutazione per Operazioni sul capitale di rischio

Nel caso di Operazioni sul capitale di rischio l'ammissibilità all'intervento del Fondo è determinata sulla base di indicatori economico-finanziari dell'impresa partecipanda e di elementi qualitativi riguardanti la gestione e la strategia di investimento relativa all'operazione.

Per quanto riguarda gli indicatori economico-finanziari, la valutazione viene condotta su tre distinte categorie di indici:

- Indice di sviluppo da calcolare sulla base della variazione dei ricavi registrata negli ultimi tre esercizi;
- Indicatori di redditività:
  - EBITDA su Fatturato
  - ROS (EBIT su Fatturato)
  - ROI (EBIT su Capitale Investito Netto)
- Indici patrimoniali e finanziari post aumento di capitale:
  - PFN / EBITDA ratio attuale
  - Gearing Ratio (PFN / PN)
  - Flusso di Cassa Operativo /Ebitda
  - EBITDA/Oneri Finanziari
  - Debt cover Ratio
  - Rotazione del Capitale Investito Netto

Per ciascuna variabile viene effettuato il confronto con il dato medio del settore dell'impresa partecipanda e attribuito un punteggio, che varia da 1 a 5 o a 10 punti, a seconda del posizionamento dell'indice dell'impresa partecipanda rispetto al dato medio del settore, rispettivamente inferiore, in linea o superiore alla media.

La valutazione di tipo qualitativo si basa su tre macro categorie di indicatori riferiti al controllo, alla governance, alla strategia d'investimento e alle garanzie.

Controllo

Per quanto riguarda gli indicatori di controllo, gli elementi di valutazione presi in esame si riferiscono alla:

- rappresentanza dell'intermediario nel Collegio Sindacale post-investimento;
- revisione dei bilanci da parte di società di revisione;
- presenza di un modello organizzativo D.LGS. 231/2001.

In funzione del verificarsi o meno di ciascuno degli elementi è attribuito un punteggio, rispettivamente pari a 10 o a 5.

Governance

In merito alla governance, la valutazione viene condotta in funzione della rappresentanza o meno dell'intermediario nel Consiglio di Amministrazione post investimento con punteggio rispettivamente pari a 10 o a 5.

Inoltre la valutazione viene condotta sulla base della presenza o meno di una serie di elementi, cui è attribuita una percentuale, che va dal 25% all'1%, come di seguito:

- Approvazione e modifica budget, pari al 25%;
- Nomina CFO o altre figure chiave (CEO, DG, ecc.), pari al 15%;
- Investimento oltre i 500.000 euro, pari al 10%;
- Indebitamento oltre i 500.000 euro, pari al 10%;
- Acquisizione o cessione di partecipazioni societarie, aziende o rami d'azienda, costituzione o liquidazione di società o joint-venture, pari al 10%;
- Approvazione e modifica business plan, pari al 5%;
- Assunzione e licenziamento key managers pari al 5%;
- Operazioni con parti correlate pari al 5%;
- Distribuzione dividendi pari al 5%;
- Rilascio di garanzie pari al 3%;
- Compensi agli amministratori pari al 2%;
- Piani azionari di incentivazione al management pari al 2%;
- Controllo e coordinamento società controllate pari al 2%;
- Modifica principi contabili, pari all'1%.

Sulla base dalla somma delle percentuali, viene attribuito un punteggio pari a 2 se il risultato è <=25%, pari a 6 se è compreso tra il 25% e il 50%, pari a 10 se è maggiore del 50%.

Strategia d'investimento e garanzie

Per quanto riguarda la strategia di investimento e le garanzie, la valutazione viene condotta sulla base una serie di elementi cui è attribuita una percentuale, che va dal 100% al 5%, come evidenziato di seguito:

- Put con floor superiore o uguale al costo dell'investimento assistita da garanzie reali o personali (pegno su azioni, fidejussioni, ecc.), pari al 100%;
- Put con floor superiore o uguale al costo dell'investimento senza garanzie, pari al 90%;
- Drag Along su 100% delle azioni assistita da garanzie reali o personali (pegno su azioni, intestazione azioni a fiduciaria con mandato a vendere, ecc.), pari al 75%;
- Put con floor inferiore al costo dell'investimento assistita da garanzie reali o personali (pegno su azioni, fidejussioni, ecc.), pari al 60%;
- Drag Along senza garanzie, pari al 60%;
- Put con floor inferiore al costo dell'investimento senza garanzie, pari al 40%;
- Call con floor superiore o uguale al costo dell'investimento, pari al 35%;
- Put senza floor con liquidation preference, pari al 20%;
- Put senza floor senza liquidation preference, pari al 15%;
- Call senza floor con liquidation preference, pari al 10%;
- Call senza floor senza liquidation preference, pari all'8%;
- Preferenza su liquidazione assets aziendali (immobili, terreni, impianti, business units), pari al 5%;
- Trade Sale quota di minoranza, pari al 5%.

A seconda della percentuale ottenuta viene individuata una way-out dell'intermediario e attribuito un punteggio, pari a 2, 4, 6 o 10, rispettivamente in caso di exit non garantita, ritorno non garantito, liquidabilità dell'investimento o investimento garantito. Con specifico riferimento alle garanzie viene invece attribuito un punteggio pari a 4, 6 o 10, rispettivamente in caso di garanzie contrattuali, personali e reali.

Per quanto riguarda le garanzie viene attribuito un punteggio, che varia da 4 a 6 o a 10 punti, a seconda della tipologia di garanzia e rispettivamente contrattuali, personali o reali.

Ai fini dell'individuazione del punteggio finale, e quindi della valutazione del profilo di rischio dell'operazione con individuazione della classe di rating, è attribuita stessa rilevanza tra gli indicatori economico-finanziari e gli elementi qualitativi riguardanti il controllo, la gestione e la strategia di investimento, con pesi differenziati per ciascun indice preso in esame, come di seguito riportato.
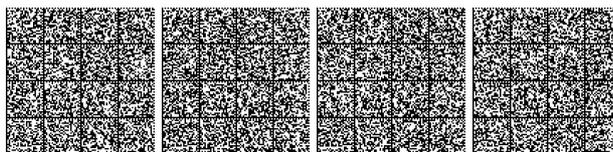
	A. Indicatori economico finanziari		**50%**
a)	Indice di sviluppo	Variazione dei ricavi (CAGR ultimi 3 anni)	10%
b)	Indicatori di redditività	EBITDA su Fatturato	10%
		ROS (EBIT su Fatturato)	10%
		ROI (EBIT su Capitale Investito Netto)	10%
c)	Indici patrimoniali e finanziari post aumento di capitale cap	PFN / EBITDA ratio attuale	25%
		Gearing Ratio (PFN / PN)	7,5%
		Flusso di Cassa Operativo /Ebitda	7,5%
		EBITDA/Oneri Finanziari	7,5%
		Debt cover Ratio	7,5%
		Rotazione del Capitale Investito Netto	5%
		Totale	100%

	B. Controllo, governance, rappresentazioni e garanzie		**50%**
a)	Controllo	Rappresentanza del Fondo nel Collegio Sindacale post-investimento	2,5%
		Bilanci revisionati da Società di Revisione	5%
		Modello organizzativo DLGS 231	2,5%
b)	Governance	Rappresentanza del Fondo nel CdA prevista post-investimento	25%
		Potere di veto del Fondo	20%
c)	Exit, rappresentazioni e garanzie	Way-out del Fondo	25%
		Garanzie	20%
		Totale	100%

La proposta dell'attività di valutazione è positiva per punteggi da 7 a 10 con rating A, da 4 a 7 con rating B, mentre è negativa per punteggi inferiori a 4, con rating C.

	Valore	**Legenda**	**Punteggio**
Classe di rating		A proposta positiva/B proposta positiva/C proposta negativa	da 7 a 10/ da 4 a 7/ < 4

L. Modello di valutazione per le imprese agricole.

L.1 Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per imprese in contabilità ordinaria

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;

B) l'indipendenza finanziaria;

C) la copertura degli oneri finanziari;

D) l'incidenza della gestione caratteristica sulla Produzione Lorda Vendibile.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE) / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 100%
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	≥ 10%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO/ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2

D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV)	≥ 8%

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” ≥ 100%	3
50% < “A” < 100%	2
0 < “A” ≤ 50%	1
“A” ≤ 0	0
“B” ≥ 10%	3
6% < “B” < 10%	2
0 < “B” ≤ 6%	1
“B” ≤ 0	0
“C” ≥ 2	3
2 > “C” ≥ 1,5	2
1,5 > “C” ≥ 1	1
“C” < 1	0
“D” ≥ 8%	3
8% > “D” ≥ 5%	2
5% > “D” ≥ 3%	1
“D” < 3%	0

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	**ANNO 2**	**VALUTAZIONE**
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA "1" proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell'impresa; b) *della* situazione di bilancio aggiornata a data recente ove necessaria; c) *dell'andamento* dei seguenti indicatori: • andamento della PLV • oneri finanziari lordi/PLV • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/PLV • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/PLV • Utile d'esercizio/PLV
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA "2" proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell'impresa b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente; c) dell'andamento dei seguenti indicatori: • andamento della PLV • oneri finanziari lordi/PLV • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/PLV • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/PLV

<table>
<tr><td></td><td></td><td>• Utile d’esercizio/PLV

d) dell’eventuale progetto di investimento;
e) delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa;
f) del portafoglio ordini;
g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;
h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;
i) di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa.</td></tr>
<tr><td>Livello B

Livello C</td><td>Livello C

Livello C</td><td rowspan="2">FASCIA “3”

(proposta negativa al Comitato)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Qualsiasi livello se l’indice

“Mezzi Propri / Totale del Passivo”

< 4%

nei due ultimi bilanci approvati</td></tr>
</table>

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell’importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento o dell’acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all’iniziativa da realizzare:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sulla Produzione Lorda Vendibile, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

L.2 Procedura “Ordinaria” - Modello di valutazione per imprese in contabilità semplificata

La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) la copertura degli oneri finanziari

B) l’incidenza della gestione caratteristica sulla Produzione Lorda Vendibile;

(*) L’importo relativo agli oneri finanziari lordi deve risultare da documenti contabili dell’impresa.

INDICE	VALORE “DI RIFERIMENTO”
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV)	≥ 8%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” ≥ 2	3
2 > “A” ≥ 1,5	2
1,5 > “A” ≥ 1	1
“A” < 1	0
“B” ≥ 8%	3
8% > “B” ≥ 5%	2
5% > “B” ≥ 3%	1
“B” < 3%	0

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 6 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 5
B	“X” pari a 4 o 3
C	“X” < 3

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore - MCC* nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i *soggetti richiedenti* devono indicare nel modulo di richiesta la Produzione Lorda Vendibile e la situazione patrimoniale dell’impresa rilevati al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	**ANNO 2**	**VALUTAZIONE**
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell’impresa; b) della situazione contabile a data recente ove necessaria; c) dell’andamento dei seguenti indicatori: • andamento della PLV • oneri finanziari lordi/PLV • risultato d’esercizio • Mol/PLV • Utile d’esercizio/PLV
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA “2” proposta positiva al *Comitato* previa valutazione: a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente *Tasso di riferimento* sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal *Fondo*) e cash flow dell’impresa b) della situazione contabile a data recente c) dell’andamento dei seguenti indicatori: • andamento della PLV • oneri finanziari/PLV • risultato d’esercizio • MOL/PLV

		• Utile d'esercizio/PLV d) dell'eventuale progetto di investimento; e) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; f) del portafoglio ordini; g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; i) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3"*(proposta negativa al *Comitato*)

** L'impresa rientra automaticamente in Fascia "3" se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi.*

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore - MCC* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;

- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sulla Produzione Lorda Vendibile, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

L.3 Procedura "Semplificata" - Ammissione all'intervento del Fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche.

Nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle lettere L.1 e L.2;
b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il 40% della Produzione Lorda Vendibile dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato, ovvero il 30% della Produzione Lorda Vendibile dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi.
c) l'importo della Produzione Lorda Vendibile dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
d) l'impresa non presenti nell'ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% della Produzione Lorda Vendibile;
e) l'impresa presenti nell'ultimo bilancio approvato un valore dell'indice "Mezzi propri / Totale del passivo" non inferiore a 4%.

Solo ed esclusivamente in tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti Disposizioni Operative.

L.4 Procedura "Importo ridotto" - Ammissione all'intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia

Nel caso di operazioni di importo base non superiore a 20.000 euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% della Produzione Lorda Vendibile. L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000 euro, secondo i seguenti elementi:

a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000 euro);

b) numero addetti dell'impresa – Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di 20.000 euro);

c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 30.000 euro);

d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000 euro;

e) crescita della Produzione Lorda Vendibile almeno del 3% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita della Produzione Lorda Vendibile del 5% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);

f) immobile aziendale:

- di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
- acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base)
- con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base).

g) Somma tra Capitale agrario e Capitale fondiario pari o superiore all'80% del Totale Attivo (+ 100% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del paragrafo E.1.10 della Parte III delle vigenti Disposizioni Operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% della Produzione Lorda Vendibile;
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti Disposizioni Operative.

14A01793

DECRETO 15 gennaio 2014.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Operatività della riserva a favore delle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1-*quinquies*, che prevede che una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il novantacinque per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso a consorzi di garanzia fidi;

Visto l'articolo 7, comma 1-*sexies* del predetto decreto-legge, che stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del predetto comma 1-*quinquies*;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse versate in attuazione dell'articolo 7, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dal Ministero dell'economia e delle finanze, sul conto infruttifero n. 22034 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per un ammontare di 10 milioni di euro, costituiscono una riserva, nell'ambito del medesimo Fondo, destinata alla concessione della garanzia, anche attraverso il ricorso a consorzi di garanzia fidi, su operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il novantacinque per cento delle acque ad uso industriale;

2. Al fine di rendere operativa la predetta riserva le Regioni, entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dello Sviluppo economico, comunicano gli ambiti territoriali dei distretti industriali di propria competenza attestando l'esistenza delle condizioni stabilite al comma 1;

3. Ai fini della concessione della garanzia di cui al comma 1 si applicano le modalità ed i criteri che regolano il funzionamento del Fondo di garanzia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2014

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 654

14A01794

DECRETO 7 febbraio 2014.

Fissazione del termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 del decreto 27 dicembre 2013, in materia di rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, e, in particolare, il comma 3, che prevede, tra l'altro, che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni finalizzate a:

aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» e riconoscimento della misura massima di copertura della garanzia diretta fino all'80 per cento anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009;

semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;

introduzione di misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;

limitazione del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo;

previsione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

Visto l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 5-*bis* del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, che dispone che, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi del Fondo sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013 e che con il predetto decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità di attuazione della predetta disposizione, con la previsione, in particolare, di un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle medesime risorse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, con il quale sono fissate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 5-*bis*, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013 e, in particolare, l'articolo 8, ove è previsto che le disposizioni del medesimo decreto interministeriale «sono applicate alle richieste di garanzia presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 2, 6 e 7, che, in ragione delle necessarie modifiche da apportare al sistema informativo del Fondo, sono applicate a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero.»;

Considerato che le previste, necessarie modifiche al sistema informativo del Fondo di garanzia sono già state effettuate e pronte per l'implementazione;

Considerata altresì l'esigenza di assicurare la più rapida attuazione delle disposizioni dettate dal suddetto decreto-legge n. 69 del 2013,

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: SAPPINO

14A01795

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-SON-013) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
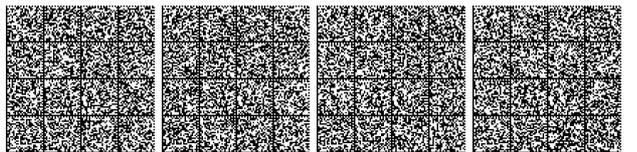
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
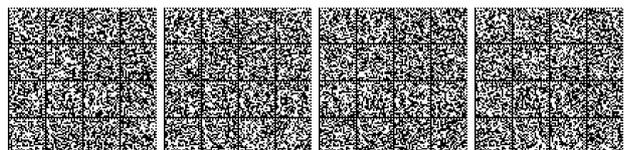
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 4,00